



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 35

T. U. 1919, art. 35

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, presidente, da solo, può, in caso di urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1924 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694
Titolo	II — Delle liste elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1924

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica/art-35-t-u-1919-art-35/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it